

SCRITTURA PRIVATA

Fornitura in opera di una nuova sciovia a fune alta che sarà denominata "Montasio" da costruire nel polo sciistico di Sella Nevea in Comune di Chiusaforte (UD)

Codice Identificativo Gara: **7520823B77**

Codice Unico di Progetto: **D62115000170002**

Il presente affidamento è conferito ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 c.14 e a seguito dell'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e.

PromoTurismoFVG, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19, C.F. e P. IVA 01218220323, nella persona del Direttore generale e Legale rappresentante, dott. Marco Tullio Petrangelo, di seguito definita "Committente"

e

la società, con sede legale in Cod. Fiscale n.e Part. IVA n., nella persona del suo legale rappresentante, di seguito definita "Fornitore"

PREMESSO CHE

- a) con Deliberazione del Direttore Generale n. xx di data xx/xx/2018, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto con aggiudicazione a favore del Fornitore ai patti e alle condizioni previsti dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati;
- b) dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto Fornitore e dei suoi legali rappresentanti e direttori tecnici circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. 159/2011 e l'Aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'aggiudicazione del servizio;
- c) il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti;
- d) il Fornitore si impegna fin d'ora a rispettare incondizionatamente il programma di consegna delle progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva oltre all'esecuzione delle opere come risultante dall'offerta ed approvato dalla Committente, con l'adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detto programma, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;
- e) la gestione del presente contratto è affidata al Responsabile del procedimento individuato nella figura del per. ind. Marco Cumin, appositamente delegato;
- f) il Fornitore è disponibile ad effettuare la fornitura in opera con la formula "chiavi in mano", succitata;
- g) in data xx/xx/2018 mediante bonifico bancario per euro x.xxx,xx il Fornitore ha provveduto a rimborsare le spese sostenute per la pubblicazione che l'Ente ha anticipato in fase di gara;
- h) con attestato del dott. xxxxxxx xxxxxxxxxx, notaio in xxxxxxxx (xxx), è stato certificato che con atto del xx.xx.2018 rep. n. xxxx dello stesso, registrato a xxxxxxx il giorno xx.xx.2018 al n. xxxx serie xx, le società indicate in narrativa si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando procura speciale xxxxxxx per la rappresentanza del RTI;
- i) il Fornitore ha presentato la certificazione di copertura polizza montaggio valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/2018 e certificato di assicurazione xxxxxxxxxx per la responsabilità civile terzi, prodotti e operai valida dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

La Committente, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, sulla base dell'offerta economica prodotta che, completa del dettaglio di tutte le forniture, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non allegata e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti.

In estrema sintesi la fornitura in opera comprende:

- **Progetto preliminare** redatto ai sensi del combinato disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, con i contenuti specificati all'Art. 2 c. 1 del capitolato posto a base di gara;
- **Progetto definitivo** redatto ai sensi del combinato disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, con i contenuti specificati all'Art. 2 c. 1 del capitolato posto a base di gara;
- **Progetto esecutivo** redatto ai sensi del combinato disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, con i contenuti specificati all'Art. 2 c. 2 del capitolato posto a base di gara;
- **Fornitura in opera** con la con la formula "chiavi in mano", di una sciovia (nuova di fabbrica) a fune alta che sarà denominata "Montasio" da installarsi nel polo sciistico di Sella Nevea in Comune di Chiusaforte (UD) secondo le specifiche risultanti dalla procedura di gara;

Art. 3 – TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI

Il Fornitore si obbliga a effettuare la fornitura dei servizi di progettazione e dell'impianto in opera di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità e tempistiche:

- **Progettazione funiviaria preliminare** entro gg. XX (come risultante in sede di gara) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- **Progettazione funiviaria definitiva** entro gg. XX (come risultante in sede di gara) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- **Progettazione funiviaria esecutiva** entro gg. XX (come risultante in sede di gara) decorrenti dalla data di approvazione da parte della Committente del progetto definitivo;
- **Esecuzione della fornitura in opera** entro gg. XXX naturali e consecutivi (come risultante in sede di gara) decorrenti dall'ottenimento del Permesso di costruire e dalla conseguente consegna dei lavori da parte della Committente;

Il Fornitore riconosce che i termini per le forniture hanno per la Committente carattere essenziale, derivandone che, ove le stesse non siano completate nei tempi previsti, il contratto salvo il verificarsi di casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Committente e riconosciuti come tali, potrà essere risolto di diritto dalla Committente oltre all'applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale relativo alla fornitura non completata. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione dell'affidamento per grave inadempimento.

Art. 4 – CONTENUTI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore s'impegna ad espletare la fornitura in oggetto nel rispetto della tempistica di cui al precedente art. 3, nonché nella piena e scrupolosa osservanza delle modalità di concretizzazione delle forniture in opera previste negli allegati tecnici al presente atto.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

Il totale complessivo del presente contratto, fisso e onnicomprensivo per le forniture sintetizzate all'Art. 2 e dettagliate nell'allegato A è pari ad Euro (...../00), IVA esclusa, così come da offerta economica formulata in sede di gara, così suddivisi:

- **Progetto preliminare** Euro (...../00), IVA esclusa;
- **Progetto definitivo** Euro (...../00), IVA esclusa;
- **Progetto esecutivo** Euro (...../00), IVA esclusa;
- **Esecuzione lavori** (fornitura in opera impianto) Euro (...../00), IVA esclusa.

Il Fornitore riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla stessa, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell'appalto e al suo svolgimento.

Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 5 è liquidato al Fornitore come segue:

- una quota pari al 10%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa alla stipula del presente atto;

- o la quota corrispondente al valore del progetto definitivo (compreso progetto preliminare), pari a euro (...../00), IVA esclusa, alla conclusione positiva dell'iter autorizzativo;
- o la quota corrispondente al valore del progetto esecutivo, pari a euro (...../00), IVA esclusa, alla conclusione positiva dell'iter autorizzativo;
- o I lavori eseguiti saranno contabilizzati mensilmente mediante Stato di Avanzamento Lavori (SAL), sulla base delle verifiche effettuate in contraddittorio tra le parti sulla scorta della documentazione prodotta dalla DL.

La disponibilità del SAL sottoscritto ed accettato dal rappresentante della Committente è condizione necessaria per l'emissione della relativa fattura, il cui pagamento verrà effettuato a 60 gg data fattura fine mese. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a copia del SAL, le seguenti indicazioni:

- o data dell'atto con riferimento dei numeri CIG, CUP e Commessa;
- o data e numero del SAL;
- o ammontare del SAL;
- o I.V.A.

Le fatture emesse dal Contraente dovranno:

- o essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323.
- o essere emesse esclusivamente **in formato elettronico**. Le **fatture elettroniche**, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
- o contenere i riferimenti del presente accordo quadro, il numero d'ordine, il CUP e CIG, il **Codice Univoco Ufficio: 5YPJ0H – Divisione Promotur fatturazione elettronica**.

I documenti s'intenderanno ricevuti da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI e saranno saldate a 60 giorni fine mese data fattura;

PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l'IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all'erario.

Preliminarmente ad ogni pagamento, la Committente acquisirà d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato.

Di conseguenza il pagamento avverrà esclusivamente successivamente al ricevimento dello stesso oppure alla verifica dei dati del DURC eventualmente ancora in corso di validità.

La mancanza in fattura delle informazioni richieste o l'assenza dei documenti previsti come allegato di fattura determinerà la sospensione dei termini di pagamento, sino all'avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in capo alla Committente e senza che ciò possa essere ritenuto causa di danno da parte della Contraente.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a completo carico del Fornitore le seguenti obbligazioni il cui mancato adempimento, anche parziale, comporterà automaticamente il diritto per la Committente, di sospendere i pagamenti delle somme già maturate relativamente al lotto oggetto di inadempimento, in applicazione all'art. 1460 C.C., fermo e riservato ogni diritto al risarcimento degli eventuali danni:

- o Osservanza di tutte le norme pratiche prescritte dalla Committente che metteranno a disposizione le eventuali specifiche interne per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture, ferma restando l'imprescindibile ed autonoma responsabilità del Fornitore medesimo circa il risultato di quanto affidato;
- o manutenzione e ripristino a fine lavori, della viabilità di servizio eventualmente danneggiata, attraversata o percorsa con mezzi operativi (ripristino asfalti, carrarecce sterrate, piste forestali, ecc.);
- o applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- o assunzione della Direzione del Cantiere ed assistenza lavori a mezzo di un competente preposto il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Committente prima dell'inizio dei lavori stessi;
- o accollo dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi derivanti dall'attività del Fornitore;
- o accollo di ogni altro onere per impianto di cantiere ed eventuale occupazione di suolo pubblico, per servizi ed organizzazione generale di cantiere necessari alla esecuzione dei lavori e manutenzione delle opere finite di propria

competenza, fino alla consegna di queste ultime, nonché di quant'altro sia necessario per dare le opere finite a perfetta regola d'arte;

- osservanza di tutte le norme pratiche prescritte dalla Committente e dai suoi rappresentanti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori con obbligo di far osservare ai propri dipendenti ogni ordine e ogni prescrizione a loro impartita, ferma restando l'imprescindibile ed autonoma responsabilità del Fornitore medesimo circa il risultato delle opere affidate;
- organizzazione del proprio lavoro in modo da non generare intralci ed interferenze nelle aree di intervento.

Art. 8 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Il Fornitore resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevata ed indenne la Committente da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto.

Art. 9 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture per cause di forza maggiore riconosciute dalla Committente l'arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla Committente.

In tal caso al Fornitore sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.

Art. 10 - VARIAZIONE DELLE FORNITURE

Potranno essere oggetto dell'accordo, forniture non espressamente citate nel presente atto, su richiesta della Committente, accettate dal Fornitore, compatibili con i limiti operativi dello stesso. Rimangono invariate le condizioni economiche ed operative di riferimento.

Art. 11 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese di trasporto e scarico presso i Poli di destinazione.

Nello stabilire il prezzo, si è tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi specificati negli articoli del presente contratto.

I prezzi, come già detto, si intendono fissi ed invariabili ed accettati dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni momento la facoltà di ordinare la sospensione temporanea delle forniture, con un preavviso di 20 giorni.

Nel caso in cui la sospensione comunicata ecceda di 4 volte la durata del periodo contrattuale, è data facoltà al Fornitore di addivenire ad una chiusura concordata dell'atto e alla stessa sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture già accettate alla data di sospensione sulla base di uno stato di avanzamento approvato dalla Committente.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore presenta, contestualmente alla stipula del presente atto, una garanzia definitiva che prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente. L'importo è commisurato a quanto definito dal combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n° 50/2016 e correlato al valore di affidamento. La cauzione definitiva è quindi pari ad Euro (diconsi euro/00).

Art. 14 – GARANZIE

Il Fornitore assicura sulle forniture, 24 (ventiquattro) mesi di garanzia decorrenti dalla data di accettazione delle forniture stesse nella loro interezza.

Con l'obbligo di Garanzia, il Fornitore si impegna contrattualmente ad eliminare vizi, difetti qualitativi e funzionali delle forniture, da qualunque causa originatisi, che possano compromettere e comunque menomare la sicurezza, le caratteristiche e l'utilizzabilità delle macchine/apparecchiature fornite.

Il ripristino sarà a regola d'arte e sarà eseguito a titolo completamente gratuito, entro un termine congruo, in funzione delle caratteristiche dell'inconveniente e comunque entro 10 giorni al massimo dalla richiesta di intervento da parte della Committente.

Art. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010)

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – RISERVATEZZA E PRIVACY – Regolamento UE n. 679/2016 (RGDP)

Le parti si informano reciprocamente ed esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i propri dati personali come riportato nell'informativa presente all'art. 18 del disciplinare di gara, redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (RGDP).

Art. 17 – ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell'Ente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

Il Fornitore prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell'operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del documento la Committente elegge il suo domicilio presso la Direzione generale e amministrativa di Cervignano del Friuli (UD), Via Carso, n. 3 e il Fornitore elegge il domicilio presso la propria sede in, -

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ferme le forme alternative previste per legge, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicabilità delle stesse, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente atto, è quello di Udine.

Art. 20 – SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico del Contraente.

La Committente
PromoTurismoFVG
il Direttore generale
F.to dott. Marco Tullio Petrangelo

Il Fornitore
.....
Legale rappresentante
.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 3 - TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI;
- Art. 5 - CORRISPETTIVO;
- Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO;
- Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE;
- Art. 8 - CLAUSOLA DI MANLEVA;
- Art. 17 - ANTICORRUZIONE;
- Art. 19 - FORO COMPETENTE;
- Art. 20 - SPESE

Il Fornitore

.....

Legale rappresentante

.....

A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PromoTurismoFVG - imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Trieste.